

Legalisierung der Online-Unterschriftensammlung mit Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2021

art. 61 bis

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/ID0014b.htm?_1608416409992

Articolo 61-bis – Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica

Oggetto 61.025 NF, Versace, FI

19.12

Introduce l'articolo 61-bis che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un **fondo**, da destinare alla Presidenza del Consiglio, destinato alla realizzazione di una **piattaforma per la raccolta delle firme digitali** ai fini degli adempimenti necessari per la **richiesta di referendum** ai sensi dell'art. 8 della L. 352/1970.

Secondo quanto evidenziato al comma 1 e nella rubrica la norma avrebbe l'obiettivo di "contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle *persone con disabilità* e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica" (**comma 1**).

La dotazione del fondo è **di 100.000 euro** all'anno a decorrere del 2021 (**comma 2**); conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 mila euro annui dal 2021.

Il termine per l'entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021 (**comma 3**).

Il **comma 4** prevede, come anticipato, che a partire dal 1° gennaio 2022 per le **richieste di referendum** la **raccolta**, tramite la piattaforma, delle **sottoscrizioni** e dei dati (di cui al secondo comma dell'art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in **forma digitale** ovvero con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale (CAD).

Il CAD (art. 20, comma 1-bis) prevede i seguenti casi in cui un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta:

- quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;
- quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

L'art. 8 della L. 352/1970 fa espresso riferimento alle richieste di **referendum costituzionale** ma la disposizione si applica anche al **referendum abrogativo** in virtù del rinvio operato dall'art. 40 della medesima legge 352 (che dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo precedente).

Il testo vigente della legge n. 352/1970 stabilisce che la richiesta di *referendum* sia effettuata con la firma di 500.000 elettori **apposta su fogli** recanti il testo della richiesta di referendum e che le sottoscrizioni debbano essere autenticate dai soggetti previsti dalla legge (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.).

L'emendamento, oltre a consentirne la raccolta digitale, dispone che le sottoscrizioni per i *referendum* tramite firma digitale sono **esentate** dall'**autenticazione** del pubblico ufficiale (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.) come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 352/1970 per le firme apposte su fogli cartacei.